

N. 04427/2010 REG.DEC.

N. 04565/2009 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4565 del 2009, proposto da:
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. M. Emilia Moretti e Pio Dario Vivone,
con domicilio eletto presso l'avv. Emanuela Quici in Roma, via della
Farnesina 372;

contro

Aifi-Associazione Italiana Fisioterapisti-Regione Lombardia, in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo
Lamberti e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi in
Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione III n.
03158/2009, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE
PERCORSO FORMATIVO OPERATORE DI TECNICHE DI
MASSAGGIO ORIENTALE..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati Quici, su delega dell'avv. Vivone, e Mazzarelli, su delega dell'avv. Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'A.I.F.I., associazione volta alla tutela della categoria dei fisioterapisti, impugnava avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con un primo ricorso, il provvedimento (17 luglio 2007,n. 7995) della Regione Lombardia che aveva individuato le competenze e gli obiettivi di formazione di una nuova figura professionale denominata “operatore di tecniche di massaggio orientale” (definito come il soggetto che, avendo conseguito un attestato di competenza regionale, svolge con autonomia professionale, nell’ambito della propria competenza, attività dirette alla salvaguardia ed al miglioramento del benessere dell’individuo).

In prossimità dell’udienza per la trattazione del merito, la Direzione generale Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia adottava un nuovo decreto (n. 13425 del 20 novembre 2008) con il quale revocava il decreto n. 7975/07, oggetto dell’originaria impugnativa, e dettava nuove disposizioni in materia di percorso formativo dell’operatore di tecniche di massaggio orientale.

Tale nuovo provvedimento veniva anch’esso gravato, dalla medesima associazione, con ricorso per motivi aggiunti con il quale se ne invocava l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Giudice adito con la pronuncia in epigrafe accoglieva il ricorso per

motivi aggiunti ed annullava conseguentemente il su indicato provvedimento.

Avverso quella pronuncia la Regione Lombardia ha interposto appello, eccependo in particolare la inammissibilità degli originari motivi aggiunti per mancata impugnazione del decreto n.8486 in data 30 luglio 2008, che avrebbe regolato in modo compiuto e puntuale il corso di operatore di tecniche di massaggio orientale (punto 19.7 dell'allegato A).

Si costituita l'AIFI, svolgendo puntuali controdeduzioni.

DIRITTO

L'appello è infondato.

In ordine all'eccezione proposta dalla Regione Lombardia sulla ritenuta inammissibilità degli originari motivi aggiunti per mancata impugnazione del decreto n. 8486 del 30 luglio 2008, che avrebbe regolato in modo puntuale e compiuto il corso di operatore di tecniche di massaggio orientale, si rileva come il predetto decreto abbia sostanzialmente carattere ricognitivo del decreto n.7975/2007 (oggetto di revoca da parte della Regione) e non incida dunque sull'interesse all'annullamento del successivo decreto n. 13425 del 20 novembre 2008) recante nuove disposizioni in materia di percorso formativo dell'operatore di tecniche di massaggio orientale.

Ne consegue come l'eccezione sia infondata, essendo rimasta adhuc integra la res litigiosa e non avendo i provvedimenti regionali innovato in modo sostanziale rispetto all'assetto formativo perseguito dalla medesima amministrazione.

Quest'ultima ha, in realtà, operato in un ambito riservato in realtà alla competenza legislativa statale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 1 febbraio 2006 n.43 e dell'art.1 comma 3 del d.lgs 2 febbraio 2006, n. 30 , come esattamente rilevato dal TAR, l'atto in vertenza è illegittimo, perché invasivo di competenza

statale in materia di professioni sanitarie: il provvedimento stesso nella sostanza istituisce la figura di "operatore del massaggio orientale e, a questa stregua, eccede le competenze regionali" (si richiamano, perché pienamente riproducibili anche nel caso di specie, i principi affermati per analoga vicenda dalla decisione 20 aprile 2009, n. 2363 di questa Sezione).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 4.000,00 per il grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta respinge l'appello.

Condanna la Regione Lombardia alle spese del grado del giudizio che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 4.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore

Marzio Branca, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione